


# VREMAR srl

*Contratto collettivo aziendale per il personale imbarcato sulle unita' adibite al servizio di appoggio piattaforme tipo: crew boat, utility e supply vessel nelle acque dei mari italiani e esteri.*



Contratto collettivo aziendale per il personale imbarcato sulle unita' adibite al servizio di appoggio piattaforme tipo: crew boat, utility e supply vessel nelle acque dei mari italiani e esteri.

Contratto collettivo aziendale per il personale imbarcato sulle unita' adibite al servizio di appoggio piattaforme tipo: crew boat, utility e supply vessel nelle acque dei mari italiani e esteri.

Le parti:

La VREMAR S.r.l. rappresentata dal Sig. Vrenna Marco  
la FILT-CGIL rappresentata dal Sig. Morini Danilo  
la FIT-CISL rappresentata dal Sig. PIGNOLA VINCENZO E FRANCESCO APRIGLIANO

e i il personale marittimo imbarcato sulle unita' adibite al servizio di appoggio piattaforme tipo crew boat, utility e supply vessel noleggiate con contratti continuativi nelle acque dei mari italiani e esteri aventi una stazza lorda compresa tra 151 GT e 500 GT.

Premesso

- che la Vremar S.r.l. deve svolgere il servizio di appoggio piattaforme nei mari italiani ed esteri in zone di mare circoscritte con densità di installazioni fisse e mobili;
- che le parti quindi ritengono indispensabile, per far fronte alle reciproche esigenze, disciplinare il rapporto secondo criteri parzialmente derogativi alle previsioni della contrattazione collettiva nazionale;
- che a tal fine hanno ritenuto di stipulare un apposito contratto collettivo aziendale esclusivamente per i marittimi imbarcati sulle unita' noleggiate a lungo o medio termine alle società di ricerca/estrazione o gestione operativa delle piattaforme, aventi una stazza lorda compresa tra 151 GT e 500 GT, le cui peculiarità sono esclusivamente determinate dalle sopra descritte esigenze e che quindi non potrà in alcun modo essere invocato in casi e per fattispecie dissimili;

tutto ciò premesso, le parti hanno convenuto quanto segue:

ART. 1

Le premesse formano parte integrante del presente contratto collettivo aziendale.

ART. 2

TABELLE DI ARMAMENTO

In deroga e parziale modifica a quanto disposto dall'art.5 "tabelle di armamento" del CCNL 05/06/2007 e seguenti, le tabelle di armamento dei mezzi navali oggetto di questo contratto sono quelle stabilite dall'Autorità Marittima.

### ART. 3

#### ORARIO DI LAVORO

In deroga e parziale modifica a quanto disposto dall'art. 19 del CCN 05/06/2007 e in considerazione che le unità effettuano una navigazione generalmente non eccedente le 12 ore giornaliere (fatto salvo occasioni particolari o viaggi di trasferimento), si stabilisce:

- 1) l'orario di lavoro è fissato in otto ore giornaliere da effettuarsi tra le ore 08.00 e le ore 17.00 con l'interruzione di un'ora per la consumazione del pasto.
- 2) Il lavoro eventualmente prestato nelle seste giornate di lavoro (sabati), eccedente le 40 ore settimanali, darà diritto, in sostituzione del compenso per lavoro straordinario, ad altrettante giornate mensili di riposo compensativo, differibili e/o cumulabili così come previsto dall'art.20 CCNL del 05/06/2007.

### ART. 4

#### GIORNI FESTIVI

In deroga ed a parziale modifica a quanto disposto dall'art. 50,51,52 e 53 del CCNL05/06/2007 si stabilisce:

- 1) ai marittimi saranno riconosciuti tanti giorni di riposo compensativo quanti sono i giorni festivi trascorsi a bordo.
- 2) Il riposo compensativo inerente alle domeniche trascorse a bordo e/o lavorate dovrà essere goduto nei mesi successivi a quello di maturazione in soluzione anche cumulativa con altri riposi compensativi e/o ferie maturate.  
Il godimento del riposo compensativo nei termini di cui al precedente comma esaurisce ogni diritto del marittimo, essendo espressamente previsto il riferimento mensile ai fini di tale istituto.

Nel caso in cui esigenze di servizio particolari ed eccezionali non permettessero la concessione del riposo compensativo nei descritti termini per le festività nazionali ed infrasettimanali non fruite, l'Armatore corrisponderà al marittimo il trattamento economico previsto dal CCNL del 05/06/2007.

### ART. 5

#### MODALITA' DI GODIMENTO DEI RIPOSI COMPENSATIVI E DELLE FERIE

Le parti nel reciproco e comune interesse concordano che l'usufrimento dei riposi compensativi dei sestgiorni lavorati (sabati), delle domeniche e delle festività nazionali ed infrasettimanali trascorsi a bordo e le ferie sarà effettuato con le seguenti modalità:

- 1\* a rotazione i membri dell'equipaggio si alterneranno fra di loro in periodi di permanenza continuativa a bordo di giorni venti e periodi di riposo a casa di giorni dieci, ovvero loro multipli in considerazione delle diverse esigenze operative.

Saranno retribuiti i riposi compensativi residui che per esigenze di servizio non possano essere usufruiti.

## ART. 6

### INDENNITA' DI NAVIGAZIONE AZIENDALE

1) Allo scopo specifico ed esclusivo di compensare i particolari disagi per la massima attenzione e prontezza di intervento immediato richiesta al personale marittimo sia in condizioni di attesa in mare che in operatività per la particolare maestria e perizia richiesti dalle operazioni di assistenza alle piattaforme e alla navigazione nelle zone di mare dove sono installate le piattaforme di estrazione e ricerca idrocarburi, le parti, di comune accordo, per le succitate motivazioni, convengono di corrispondere un'indennità di navigazione aziendale per ogni giornata di effettiva presenza a bordo, nelle seguenti quote giornaliere:

2* Comandante	pari a Euro 15,65
3* Direttore di macchina	pari a Euro 14,13
4* Primi Ufficiali	pari a Euro 8,72
5* Comuni Polivalenti( <u>CPV</u> )	pari a Euro 34,31
6* Comuni e Sottuff.li	pari a Euro 13,31
7* Giovanotti e Mozzi	pari a Euro 12,66

1) Allo scopo di compensare la reperibilità durante il periodo di lavoro a bordo e la disponibilità ad effettuare servizio e interventi, in via occasionale, anche oltre le 12 ore al giorno le parti, di comune accordo, per le succitate motivazioni, convengono di corrispondere una integrazione della indennità di navigazione aziendale di cui al punto 1) del presente articolo, per ogni giornata di effettiva presenza a bordo, nelle seguenti quote giornaliere:

•Comandante	pari a Euro 21,00
• Direttore di macchina	pari a Euro 21,00
•Primi Ufficiali	pari a Euro 15,00
•Comuni Polivalenti( <u>CPV</u> )	pari a Euro 15,00
•Comuni e Sottuff.li	pari a Euro 10,00
•Giovanotti e Mozzi	pari a Euro 9,00

#### 2) Tabella riepilogativa degli importi

**Per semplicità contabile si riassume che la indennità di navigazione da corrispondere ai marittimi imbarcati per ogni giorno di effettiva presenza a bordo, ivi inclusa quella stabilita dall'art.35 del CCNL del 05/06/2007, risulta complessivamente corrispondente ai seguenti importi per qualifica:**

•Comandante	pari a Euro 40,00
• Direttore di macchina	pari a Euro 38,00
•Primi Ufficiali	pari a Euro 26,00
•Comuni/Marinai Polivalenti ( <u>CPV</u> )	pari a Euro 50,00
•Comuni/Marinai e Sottuff.li	pari a Euro 24,00
•Giovanotti e Mozzi	pari a Euro 22,00

3) Per i Comandanti e D.M. con titolo professionale di aspirante o capitano di lungo corso/macchina l'indennità di navigazione di cui al presente articolo viene sostituita da una

indennità di navigazione convenuta nell'accordo nazionale del 1° ottobre 1996 corrispondente a Euro 826,33 per mese di imbarco o pro-rata, che abolisce l'istituto dello straordinario, così come previsto dal CCNL del 05/06/2007.

- 4) I compensi di cui al presente articolo non costituiscono coefficiente della retribuzione e non saranno pertanto calcolati nella retribuzione e in ogni altro istituto che direttamente o indirettamente implichi la retribuzione come base di calcolo, ciò anche ai sensi ed agli effetti dell'art. 325 C.N. e dell'art. 4, 1° comma della legge 29/05/1982 n. 297.
- 5) I compensi indicati al punto 1) e 2) del presente articolo sono integrativi e cumulabili a quelli previsti all'art. 35 di TIPO A) del CCNL, così come si vede nella "tabella riepilogativa degli importi" di cui al punto 3), e avranno la stessa incidenza ed effetti retributivi previsti dai punti 6 e 7 dell'art.35 del CCNL del 05/06/2007.

### ART. 7

#### DISCIPLINA RETRIBUTIVA DEL LAVORO STRAORDINARIO

In deroga e a parziale modifica a quanto disposto dall'art. 42 CCNL 05/06/2007 si stabilisce che la disciplina retributiva del lavoro straordinario è di comune accordo così determinata:

- 1) Tutti i periodi (tempi) trascorsi in servizio ovvero in lavori di manutenzione, con esclusione di quelli previsti per la sicurezza della navigazione, che eccedono le 40 ore settimanali, le 173 mensili ovvero le 2080 ore annuali, sono da considerarsi lavoro straordinario da pagarsi nei modi e nei termini previsti dal CCNL.

### ART. 8

#### DURATA

Il presente contratto collettivo aziendale, che è composto di quattro pagine, decorre dal 1 febbraio 2012, resterà in vigore sino al 31 gennaio 2015 e sarà tacitamente prorogato di anno in anno salvo disdetta da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza.

Ravenna, li 1° febbraio 2012

Per la VREMAR S.r.l

Per la FILT-CGIL



Per la FIT-CISL

*Contratto collettivo aziendale per il personale imbarcato sulle unita' adibite al servizio di appoggio piattaforme tipo: crew boat, utility e supply vessel nelle acque dei mari italiani e esteri.*

-----  
-----